

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento - **Decreto dirigenziale n. 110 del 04 febbraio 2010 – Valutazione di Impatto Ambientale - parere della Commissione V.I.A. relativo al progetto "Programma di coltivazione e riqualificazione ambientale e territoriale dell'attività estrattiva di calcare cod. 64006_1 ricadente in area di crisi - Autorizzazione richiesta ai sensi dell'art.27 delle N.d.A. del PRAE in Loc. Palmoleta - Atripalda (AV)" proposto dalla Soc. Cave Bruschi s.r.l. Annullamento e Sostituzione del DD n.89 del 01/02/2010.**

PREMESSO

Che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;

che con Delibera di Giunta Regionale n° 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;

che con Delibera di Giunta Regionale n° 912 del 15/05/2009, sono stati istituiti n. 3 Tavoli Tecnici VIA tematici preposti alle istruttorie delle pratiche soggette a V.I.A., V.I., Sentito, Screening per le materie inerenti le attività estrattive e la ricomposizione ambientale delle cave;

CONSIDERATO

che con nota prot. n. 0924981 del 27/10/2009, il Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino ha richiesto l'espletamento della procedura di verifica ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. sul progetto: Programma di coltivazione e riqualificazione ambientale e territoriale della attività estrattiva di calcare cod. 64006_1 ricadente in area di crisi – Autorizzazione richiesta ai sensi dell'art.27 delle N.d.A. del PRAE in Loc. Palmoleta - Atripalda (AV).” proposto dalla soc. Cave Bruschi s.r.l.;

che la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è svolta dai Tavoli Tecnici e si conclude con l'emaneazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere della Commissione Regionale per la V.I.A.;

RILEVATO

Che per mero errore materiale, con decreto n.89 del 01/02/2010 è stata omessa una parte del parere della Commissione VIA relativo al suddetto progetto;

che per detto progetto, istruito dal Tavolo Tecnico n° I cave e sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. nella seduta dell'11 gennaio 2010, la citata Commissione ha accolto la proposta del Tavolo Tecnico ed ha escluso il progetto dalla procedura di VIA con le prescrizioni di seguito riportate e contenute nella predetta proposta:

- fermo rimanendo il mantenimento del piano culminale di coltivazione posto a quota 390 m slm, eventualmente riducibile in termini di altezza, per l'area interessata dagli scavi ove oggi è prevista la realizzazione di gradoni con altezza di 20 m e pedata di 7 – 8 m, si prescrive che la coltivazione avvenga a mezzo dello splatamento su più gradoni, lasciando alle spalle di esso la superficie di scarpa che contestualmente dovrà essere oggetto di ricomposizione ambientale. Gli interventi di ricomposizione ambientale dovranno essere realizzati a mezzo di tecniche di ingegneria naturalistica come previste dal “Regola-

mento per l'attuazione degli interventi di Ingegneria Naturalistica nel territorio della Regione Campania" di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 574 del 22 luglio 2002 e dal relativo allegato tecnico. La loro realizzabilità è confortata dalla presenza delle notevoli superfici utili evidenziate dalle planimetrie e sezioni allegate al progetto presentato. Gli interventi di coltivazione e di ricomposizione ambientale, questi ultimi da farsi contestualmente ai primi, dovranno essere esplicitati attraverso rappresentazioni in planimetria e sezioni prevedenti fasi di durata annuale e presentati al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino ai fini dell'autorizzazione

- gli inerti utilizzati ai fini del rimodellamento e dei ritombamenti previsti dal progetto, o di quelli a farsi in funzione della prescrizione dettata, non essendo specificati nello stesso progetto i siti di provenienza delle tipologie individuate, dovranno essere costituiti unicamente da materiale proveniente dall'interno della cava. Il ricorso a materiale inerte proveniente da attività esterne a quelle della cava in valutazione, rispondente ai requisiti di cui all'art. 186 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. (Terre e rocce da scavo) e nei limiti quantitativi previsti dal progetto rimodulato a seguito della precedente prescrizione, potrà avvenire solo previa debita autorizzazione del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino

- le specie utilizzate nel progetto di ricomposizione ambientale dovranno comprendere il *Celtis australis* (bagolaro) come da indicazioni del competente STAPF di Avellino

- il periodo di manutenzione degli interventi di recupero ambientale dovrà essere esteso ai cinque anni successivi all'impianto delle specie vegetali come da indicazioni del competente STAPF di Avellino

- come prescritto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino Benevento e Caserta in relazione al rischio archeologico sotteso al territorio del Comune di Atripalda, i lavori per l'avanzamento del fronte di cava dovranno essere eseguiti sotto il controllo di un archeologo specializzato il cui Curriculum vitae dovrà essere sottoposto all'approvazione della citata Soprintendenza; inoltre in caso di emersione di eventuali indizi di natura archeologica si dovrà procedere a specifiche indagini con tecnica stratigrafica da parte di ditte in possesso di requisiti OS25

- ai fini del superamento del vincolo idrogeologico dovrà essere acquisito il parere dell'Ente competente al rilascio della necessaria autorizzazione (Comunità Montana o Provincia).

Che il presente parere si esprime in relazione all'area di progetto di 126.587 mq che si sviluppa su tutte le aree interessate dai lotti di coltivazione come riportati alla tavola P17 comprendente anche l'area occupata da capannoni, uffici ed impianto di frantumazione con le aree ad essi adiacenti e ripartita come segue: ambito già autorizzato con DD n. 1166 del 2001 pari a mq 78.724; area di cava ante LR 54/85 destinata ad uffici, capannoni, impianto trattamento inerti per mq 24.246; area di cava rientrante nella superficie autorizzata e non ancora coltivata pari a 6.276 mq; in totale 109.246 mq a cui si aggiunge la superficie interessata dall'applicazione dell'art. 27 delle NdA del PRAE pari a mq 17.341;

che il Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino è individuato, nell'ambito delle sue competenze, quale organo di controllo del rispetto delle prescrizioni qui dettate e quale organo competente a delineare sul territorio, così come sezioni e planimetrie a farsi, l'area di inviluppo del progetto esaminato;

che la soc. Cave Bruschi s.r.l. ha effettuato il versamento pari ad € 84,54 per le spese amministrative istruttorie determinate con D.G.R.C. n° 916 del 14/07/2005, con bollettino postale n° 0048 del 21/10/09.

RITENUTO, di dover annullare e sostituire il decreto n.89 del 01/02/2010 e di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTA la delibera di G. R. n° 426/08;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

- di annullare e sostituire il decreto n. 89 del 01/02/2010;
- di escludere dalla procedura di Valutazione Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A. espresso nella seduta dell'11 Gennaio 2010 il progetto: *"Programma di coltivazione e riqualificazione ambientale e territoriale della attività estrattiva di calcare cod. 64006_1 ricadente in area di crisi Autorizzazione richiesta ai sensi dell'art.27 delle N.d.A. del PRAE in Loc. Palmoleta - Atripalda (AV)."* proposto dalla soc. Cave Bruschi s.r.l. con le prescrizioni di seguito riportate e contenute nella predetta proposta:
 - fermo rimanendo il mantenimento del piano culminale di coltivazione posto a quota 390 m slm, eventualmente riducibile in termini di altezza, per l'area interessata dagli scavi ove oggi è prevista la realizzazione di gradoni con altezza di 20 m e pedata di 7 – 8 m, si prescrive che la coltivazione avvenga a mezzo dello splateamento su più gradoni, lasciando alle spalle di esso la superficie di scarpa che contestualmente dovrà essere oggetto di ricomposizione ambientale. Gli interventi di ricomposizione ambientale dovranno essere realizzati a mezzo di tecniche di ingegneria naturalistica come previste dal "Regolamento per l'attuazione degli interventi di Ingegneria Naturalistica nel territorio della Regione Campania" di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°574 del 22 luglio 2002 e dal relativo allegato tecnico. La loro realizzabilità è confortata dalla presenza delle notevoli superfici utili evidenziate dalle planimetrie e sezioni allegate al progetto presentato. Gli interventi di coltivazione e di ricomposizione ambientale, questi ultimi da farsi contestualmente ai primi, dovranno essere esplicitati attraverso rappresentazioni in planimetria e sezioni prevedenti fasi di durata annuale e presentati al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino ai fini dell'autorizzazione;
 - gli inerti utilizzati ai fini del rimodellamento e dei ritombamenti previsti dal progetto, o di quelli a farsi in funzione della prescrizione dettata, non essendo specificati nello stesso progetto i siti di provenienza delle tipologie individuate, dovranno essere costituiti unicamente da materiale proveniente dall'interno della cava. Il ricorso a materiale inerte proveniente da attività esterne a quelle della cava in valutazione, rispondente ai requisiti di cui all'art. 186 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. (Terre e rocce da scavo) e nei limiti quantitativi previsti dal progetto rimodulato a seguito della precedente prescrizione, potrà avvenire solo previa debita autorizzazione del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino;
 - le specie utilizzate nel progetto di ricomposizione ambientale dovranno comprendere il *Celtis australis* (bagolaro) come da indicazioni del competente STAPF di Avellino;
 - il periodo di manutenzione degli interventi di recupero ambientale dovrà essere esteso ai cinque anni successivi all'impianto delle specie vegetali come da indicazioni del competente STAPF di Avellino;
 - come prescritto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino Benevento e Caserta in relazione al rischio archeologico sotteso al territorio del Comune di Atripalda, i lavori per l'avanzamento del fronte di cava dovranno essere eseguiti sotto il controllo di un archeologo specializzato il cui Curriculum vitae dovrà essere sottoposto all'approvazione della citata Soprintendenza; inoltre in caso di emersione di eventuali indizi di natura archeologica si dovrà procedere a specifiche indagini con tecnica stratigrafica da parte di ditte in possesso di requisiti OS25;
 - ai fini del superamento del vincolo idrogeologico dovrà essere acquisito il parere dell'Ente competente al rilascio della necessaria autorizzazione (Comunità Montana o Provincia).

Che il presente parere si esprime in relazione all'area di progetto di 126.587 mq che si sviluppa su tutte le aree interessate dai lotti di coltivazione come riportati alla tavola P17 comprendente anche l'area occupata da capannoni, uffici ed impianto di frantumazione con le aree ad essi adiacenti e ripartita come segue: ambito già autorizzato con DD n. 1166 del 2001 pari a mq 78.724; area di cava ante LR 54/85 destinata ad uffici, capannoni, impianto trattamento inerti per mq 24.246; area di cava rientrante nella superficie autorizzata e non ancora coltivata pari a 6.276 mq; in totale 109.246 mq a cui si aggiunge la superficie interessata dall'applicazione dell'art. 27 delle NdA del PRAE pari a mq 17.341;

che il Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino è individuato, nell'ambito delle sue competenze, quale organo di controllo del rispetto delle prescrizioni qui dettate e quale organo competente a delineare sul territorio, così come da sezioni e planimetrie a farsi, l'area di inviluppo del progetto esaminato;

che l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura;

di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;

di trasmettere il presente atto al competente al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino per gli adempimenti di competenza, al Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Rauci Luigi